



# Verbali di gara

NUMERO  
PROGRESSIVO

NUMERO CONS  
CUAG

DATA  
EVENTUALE  
ESTRAZIONE

EVENTUALE  
AREA CUAG

SERVIZIO

DETERMINA A  
CONTRARRE

OGGETTO

AGGIUDICATORIA  
PROVVISORIA

IRREGOLARITA'

DIRETTIVA ART  
53 COMMA 16  
TER D LGS  
165/2001

DIRETTIVA  
PATTO DI  
INTEGRITA'

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "D"

1	Area Gare lavori	Servizio Progettazione, realizzazione, manutenzione strade e grandi assviari e sottoservizi	40 del 27.12.2013 I.G. 2165	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di Via Nuova del Campo	RTI Edili Mora	si	si	no
2	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio realizzazione e Manutenzione Linea Metropolitana 1	n. 43 del 24.06.2015 IG 994 del 30 giugno 2015	procedura di gara aperta da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 83 del 163/06 per l'assegnazione di un Accordo quadro con unico operatore per la progettazione costruzione e fornitura di 10 elettroreni a sei casse per la linea 1 della metropolitana di Napoli	CAF Costrucciones y auxiliar de ferrocarriles S.A.	si	no	no
3	Area Gare lavori	SAT VIII Municipalità	11 del 9 agosto 2016	lavori necessari alla realizzazione di un microndrio nel plesso di Via Ramaglia 2016	Giulia 78	si	no	no
4	Area gare lavori	Servizio Ciclo integrato delle Acque	n. 70 del 31.12.2016	lavori di manutenzione ordinaria e periodica per un periodo di 24 mesi delle componenti elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali di Napoli	GRD Group	si	no	no
5	Area gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	n. 24 del 15.06.2016 IG. 738 del 22.06.2016	appalto mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento in cinque lotti del servizio di soggiorno educativo e percorsi formativi teorici/pratici	Istituto Salesiano E. Menechini; Coop. Soc. L'Uomo e il legno; L'Orsa Maggiore Coop. Soc.	si	no	no
6	Area Gare Lavori	SAT VIII Municipalità	n. 51 del 29.12.2015 IG. 2908 del 31.12.2015	manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e dei mercatini fionali	Internazionale Costruzioni soc. coop.	si	no	no
7	Area gare lavori	SAT X Municipalità	n. 9del 3.3.2016 IG. 206 del 11.03.2016	lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali	Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Siccome	si	no	no

8		17/09/2016	Gare Forniture e Servizi	SAT III Municipalità	n. 28 del 21.04.2016 IG. 461 del 27.04.2016	esecuzione dei lavori di installazione di un impianto elevatore ed opere propedeutiche presso l'edificio scolastico I.C. Scudillo	Imag Ascensori	si	no	no
9			Area Gare lavori	SAT VI Municipalità	n. 19 del 10.08.2016 IG. 1052 del 2.9.2016	lavori di riqualificazione previsti nel piano di Azione e Coesione	F.A.C. 94 soc. coop.	si	no	no
10			Area gare lavori	SAT IX Municipalità	n. 17 del 18.07.2016 IG. 919 DEL 27.07.2016	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro locativo della palestra a servizio dell'I.C. 86 Circolo	Edil Cecere soc. coop. a r.l.	si	no	no
11			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	n. 61 del 12.12.2016 IG. 2047 del 19.12.2016	appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento delle attività denominate interventi nel campo del maltrattamento e dell'abuso dell'infanzia	Consulorio familiare istituto Toniolo di Studi Superiori	si	no	no
12			Area Gare lavori	Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi	n. 3 del 28.07.2015 IG. 1235 del 3/8/2015	realizzazione di sistemi di video sorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco	Rese arch. Consorzio Stabile	si	no	no
13			Area gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Polizia Locale	n. 80 del 05.07.2016	affidamento del servizio di copertura assicurativa del parco veicolare di proprietà della polizia locale dal 5.8.2016 al 04.08.2017	UNIPOL SAI	si	no	no
14			Area Gare lavori	SAT IX Municipalità	n. 72 del 30.12.2015 IG. 3025 del 31.12.2015	lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti del sistema fognario a servizio di via Parroco Don Giustino Ruscollo a Pianura	GILME SAS di Maggiora Gianna e C.	si	no	no
15		05/01/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative	n. 58 del 30/11/2016 IG. 1856 2/12/2016	stampa ed imbustamento dei plichi contenenti le contravvenzioni al C.d.S. per la conseguente postallizzazione dei modelli 23/L CAD e CAN	Comer Servizi	si	si	no

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS CUAS	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAS	SERVIZIO	DETERMINA A CONTRARRE	OGGETTO	AGGIUDICATARIA PROVVISORIA	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16 TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'
16			Area Gare Lavori	SAT VI Municipalità	n. 34 del 29.11.2016 I.G. 1913 12.12.2016	lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2017 degli immobili scolastici di proprietà comunale	Costruzioni Meridionali	si	no	no
17			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Polizia Locale	101 del 31.08.2016 rep. 192 del 1.9.2016	concessione dei servizi di ripristino e bonifica stradale post incidente e rimozione trasporto e consegna ad un centro di raccolta dei veicoli abbandonati	RTI Sicurezza e Ambiente/Ecosys tem	si	no	no
18			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Attività Amministrative dalla prima alla decima municipalità	n. 41 del 28.12.2015 I.G. 2796 del 31.12.2015	affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2017 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia.	Lotto I (E.P.), lotto II (GSI), LOTTO III (Tortora), lotto IV (Siro), lotto V (Sodexo), lotto VI (Sagifi), lotto VII (RTI Mega/Gerco), lotto VIII (Siro), lotto IX (E.P.), lotto X (E.P.).	si	no	no
19			Area Gare lavori	SAT IX Municipalità	n. 30 del 21.12.2016 I.G. 2555 DEL 30.12.2016	Lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2017 degli immobili scolastici	Debrumo srl	si	no	no
20	16955		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza	n. 24/2016 I.G. 738 22.06.2016	Azioni di sostegno educativo e percorsi formativi teorici/pratici rivolti ad adolescenti del Comune	Gesco Cons. coop. Soc.	no	no	no
21	16964		Area gare forniture e servizi	Servizio Autoparchi e Supporto tecnico logistico	n. 4 del 14 marzo 2017 I.G. 214 del 24.03.2017	affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli	gara deserta	no	no	no
22			Area Gare Lavori	Servizio Ciclo integrato delle Acque	n. 40 del 28.08.2014 I.G. 1217 del 16.09.2014	progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero tratto costiero corso San Giovanni	RTI CO.GE.CA/PACO	no	no	no
23			Area gare Forniture e servizi (unico verbale marzo/aprile no estrazione maggio)	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	n. 3 del 16.02.2017 I.G. 96 del 23.02.2017	stampa ed imbastimento dei plichi contenenti le contravvenzioni per la conseguente postalizzazione	SVMART POST SRL	si	no	no



## VERBALI DI GARA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETERIALI	N.
In merito al criterio di aggiudicazione, si richiamano le Linee Guida dell'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stata avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato."		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il bando di gara alla Sezione (...) rubricata "Criterio di aggiudicazione" prevede il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Sul punto, si richiamano le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stata avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato."		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il bando di gara alla Sezione (...) rubricata "Criterio di aggiudicazione" prevede il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Sul punto, si richiamano le Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stata avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato." Si rammenta, infine, che l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 è stato modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 56/2017; in particolare, è stata innalzata la soglia entro la quale è possibile fare ricorso al criterio del minor prezzo a € 2.000.000,00, fermo restando la sussistenza dei presupposti previsti dal legislatore a fondamento di tale scelta.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
La lettera di invito alla SEZ. (...) prevede come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, la cui scelta è motivata "dall'urgenza dell'esecuzione, risultando più rapida la procedura di selezione". Sul punto, si richiamano le successive Linee Guida dell'ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stata avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato."		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

Il bando di gara, a p. (...), reca prescrizioni in merito al "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)". Sul punto si rammenta che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha adottato il documento recante "linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" che fornisce precise indicazioni in merito al corretto utilizzo del DGUE. Nello specifico, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara - con appositi richiami nel modello di formulario - tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE.

In ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici mediante utilizzo del modello di DGUE circa il possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre

2016 - recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE." - secondo cui "(...) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse".

Infine, si rammenta che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici e che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto del MIT - che indica i dati in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati - le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

il disciplinare di gara, a p. (...), reca prescrizioni in merito al "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)".

In ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici mediante utilizzo del modello di DGUE circa il possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 - recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE." - secondo cui "(...) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse".

Infine, si rammenta che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici e che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto del MIT - che indica i dati in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati - le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Il bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara in presenza di almeno cinque offerte ammesse si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, successivamente, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse".

In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, si richiamano le Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 secondo cui gli atti di gara devono indicare se la eventuale verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Il bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, successivamente, il comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 5 ottobre 2016 ha previsto che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.". Nel caso di specie i documenti di gara (ex multis il bando) non riportano tale prescrizione.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

<p>Il bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – ora modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 56/2017 - secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che <i>"(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse."</i> (ora espressamente previsto dal comma 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 come introdotto dall'art. 62 del D.Lgs. 56/2017). Nel caso di specie i documenti di gara (ex multis il bando) non riportano tale prescrizione.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Gli atti di gara, in particolare la determinazione a contrarre e la lettera di invito, richiamano, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto si richiama il successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 secondo cui <i>"(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse."</i> In merito, poi, alla verifica di congruità delle offerte, le Linee Guida dell'ANAC dell'ANAC n. 3 - recanti <i>"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - hanno successivamente chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La lettera di invito richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara in presenza di almeno cinque offerte ammesse si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, successivamente, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che <i>"(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse"</i>. In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, si richiamano le successive Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti <i>"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 secondo cui gli atti di gara devono indicare se la eventuale verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.</p>	<p>4</p>	<p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere espressamente sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.</p>	<p>4</p>
<p>Nei verbali di gara delle sedute pubbliche non si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 19 della Legge Regione Campania n. 3 del 27/02/2007 che definisce le modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi, per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, nel <i>"bollettino ufficiale della regione Campania, nell'albo pretorio degli enti locali nei cui territori si svolge l'appalto, e sono resi noti nel sito informatico della regione Campania"</i>. Si rammentano, inoltre, gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dello stesso articolo. L'ANAC, successivamente, con le Linee Guida n. 4 recanti <i>"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"</i> approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, al paragrafo 2.4, ha precisato che <i>"Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36 comma 2, lett. b) e c) del Codice)"</i>.</p>		<p>Per una corretta e precisa cristallizzazione della procedura di gara, è opportuno che i verbali di gara delle sedute pubbliche diano atto di aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità oltre che forniscano tutte le informazioni utili per una corretta ricostruzione della medesima procedura. In merito, si richiama la Segretariale PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla <i>"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara"</i>, secondo cui <i>"(...) solo una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza si pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte – Sez. II – nr. 598/2003), (...)".</i> La medesima nota segretariale, prevede altresì, in merito alla redazione dei verbali, <i>" (...) di scrivere testi, quanto più possibili, chiari e accessibili. Si tratta, propriamente di un dovere che discende direttamente dai principi di semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione. Un atto amministrativo formulato in termini chiari e comprensibili consente di comprendere l'effettivo contenuto del documento, evitando interpretazioni divergenti connesse ai diversi interessi coinvolti. (...)".</i></p>	
<p>Nei verbali di gara delle sedute pubbliche non si dà atto né della data né della sede in cui è stato effettuato il sorteggio pubblico, disciplinato nel paragrafo 7 dell'<i>"Avviso pubblico per indagine di mercato volta ad individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 e 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle attività denominate (...)"</i>, né si dà atto del rispetto del principio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.</p>		<p>Per una corretta e precisa cristallizzazione della procedura di gara, è opportuno che i verbali di gara delle sedute pubbliche diano atto di aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità oltre che forniscano tutte le informazioni utili per una corretta ricostruzione della medesima procedura. In merito, si richiama la Segretariale PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla <i>"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara"</i>, secondo cui <i>"(...) solo una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza si pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte – Sez. II – nr. 598/2003), (...)".</i> La medesima nota segretariale, prevede altresì, in merito alla redazione dei verbali, <i>" (...) di scrivere testi, quanto più possibili, chiari e accessibili. Si tratta, propriamente di un dovere che discende direttamente dai principi di semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione. Un atto amministrativo formulato in termini chiari e comprensibili consente di comprendere l'effettivo contenuto del documento, evitando interpretazioni divergenti connesse ai diversi interessi coinvolti. (...)".</i></p>	
<p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara n. (...) è stata adottata in data (...) e registrata all'I.G. in data (...) al n. (...), e poi modificata con determinazione n. (...) mentre l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Si è contravvenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre all'avvio della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>	

<p>La determinazione a contrarre n. (...), è stata adottata in data (...) e registrata presso i Servizi Finanziari in data (...) al n. (...). Tuttavia, l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Si è contravenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre all'avvio della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>	
<p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara, è stata adottata in data (...) e registrata all'I.G. in data (...) al n. (...), mentre l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data 7 novembre 2016. Si è contravenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre all'avvio della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>	
<p>Dai verbali delle sedute di gara del (...) si desume che ci sono state nel corso della gara esclusioni ed ammissioni degli operatori economici che vi hanno partecipato. Sul punto, si rileva che l'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, altresì, che l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.lgs. 104/2010.</p>		<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. Pertanto, il verbale della seduta di gara deve dare atto delle comunicazioni richieste ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	
<p>Dal verbale della seduta di gara del (...) si desume che ci sono state nel corso della gara esclusioni ed ammissioni degli operatori economici che vi hanno partecipato. Sul punto, si rileva che l'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Sul punto si rappresenta che il richiamato art. 76, co. 3 del D.lgs. 50/2016 è stato abrogato in seguito all'adozione del D.Lgs. 57/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017). Si rammenta, altresì, che l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.lgs. 104/2010. Inoltre si rileva che le sedute di gara sono tre (...) e non due così come riportato nel verbale di gara del (...).</p>		<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. Pertanto, il verbale della seduta di gara deve dare atto delle comunicazioni richieste ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "le imprese partecipanti hanno dimostrato, attraverso l'allegazione dell'attestazione SOA in corso di validità, il possesso dei requisiti". Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", ancorché, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.". Sul punto, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice. ".</p>		<p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).</p>	
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "il Presidente ha accertato che tutti gli operatori economici partecipanti sono in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la categoria richiesta dal bando in quanto hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA o le dichiarazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010". Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", ancorché, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.". Sul punto, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice. ".</p>		<p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).</p>	



<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "il Presidente non procede alla verifica del casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici per gli altri partecipanti i quali hanno tutti prodotto copia dell'attestato SOA". Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", ancorchè, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.". Sul punto, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice. ".</p>		<p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).</p>	
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara, prevede che "saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della RPP (...)"; in merito si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>La lettera di invito alla gara, al paragrafo (...), prevede il "DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (...)" da allegare alla documentazione di gara. In caso di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC n. 3, precisano che la verifica, in ordine al possesso dei requisiti, "è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000" (par. 4.2.8.). In merito ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.", chiarisce che "(...) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse."</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>Nel disciplinare di gara è stabilito che i concorrenti che intendono partecipare alla gara «devono essere in possesso, (...), dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto. In alternativa alla attestazione SOA, le lavorazioni ricadenti nella categoria oggetto dell'appalto possono essere realizzate con i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010». A tal riguardo, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 – tuttora vigente - l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 – come nel caso in esame – si applicano ancora le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.A.C. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione degli atti di gara non appare in linea con la normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti solo in via "alternativa" e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto. Si rammenta che, fino all'adozione delle linee guida dell'A.N.A.C. indicate all'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.</p>		I contenuti degli atti di gara devono essere formulati in linea con la normativa vigente.	
<p>Nel disciplinare di gara è stabilito che i concorrenti che intendono partecipare alla gara «devono essere in possesso, (...), dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto. In alternativa alla attestazione SOA, le lavorazioni ricadenti nella categoria oggetto dell'appalto possono essere realizzate con i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010». A tal riguardo, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 – tuttora vigente - l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 – come nel caso in esame – si applicano ancora le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.A.C. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione degli atti di gara non appare in linea con la normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti solo in via "alternativa" e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto. Si rammenta che, fino all'adozione delle linee guida dell'A.N.A.C. indicate all'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.</p>		Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici.	

<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "Il Presidente ha accertato che tutti gli operatori economici sono in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la categoria richiesta dal bando in quanto hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA o le dichiarazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera a), b) e c) del DPR 207/2010.". Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", rammentando che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.". In merito, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che "Il Presidente ha accertato che tutti gli operatori economici sono in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la categoria richiesta dal bando in quanto hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA o le dichiarazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera a), b) e c) del DPR 207/2010.". Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", rammentando che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.". In merito, l'ANAC con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163", ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."</p>	<p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché dell'accertamento dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario e dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016.</p>
<p>La procedura di gara in esame - pur in presenza di sospensioni dei termini di presentazione delle offerte, rettifiche del bando e del disciplinare, con conseguente ripubblicazione della <i>lex specialis</i> e riapertura dei termini di presentazione delle offerte - è giunta a completamento decorso un notevole lasso di temporale. In particolare dall'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), registrata all'I.G. con il n. (...) in data (...), alla pronuncia di aggiudicazione provvisoria avvenuta in data (...) sono decorsi (...), contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Nello specifico, in materia contrattuale, appare violato il principio di tempestività che si traduce nell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni e che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 163/2006 (trasfuso parzialmente nell'art. 30 del D.lgs. 50/2016), deve informare l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. (cfr. proposta di Linee Guida dell'ANAC recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie i tempi trascorsi dall'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) alla pronuncia di aggiudicazione provvisoria (avvenuta in data (...)), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>
<p>Tra la determina a contrattare, n. (...), e l'aggiudicazione provvisoria intervenuta il (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie i tempi trascorsi dall'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) alla pronuncia di aggiudicazione provvisoria (avvenuta in data (...)), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara e la successiva determinazione n. (...) di rettifica e integrazione non indicano la forma che il contratto deve assumere, contravvenendo ai contenuti dell'art. 192, co. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000.</p>	<p>La determinazione di indizione della gara deve indicare la forma che il contratto deve assumere, ai sensi dell'art. 192, co. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000.</p>
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara non indica la forma che il contratto deve assumere, contravvenendo ai contenuti dell'art. 192, co. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000.</p>	<p>La determinazione di indizione della gara deve indicare la forma che il contratto deve assumere, ai sensi dell'art. 192, co. 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000.</p>
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) non dà atto dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissioni ad essa, ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama, altresì, l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice che impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.lgs. 104/2010.</p>	<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p>
<p>I verbali di seduta di gara del (...) non danno atto dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione ad essa, ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta, in ogni caso, che a partire dal 20 maggio 2017 - ovvero data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 56/2017 rubricato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - detta disposizione dovrà ritenersi abrogata.</p>	<p>In particolare, il verbale deve, altresì, dare atto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all' art. 76, co. 3, del D.lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>

<p>Dal verbale di gara del (...) si evince che il Dirigente del Servizio (...), nella qualità di organo monocratico di valutazione e seppur nominato e presente il RUP, «<i>dispone l'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e, dopo attento esame del contenuto delle stesse, ammette tutte le concorrenti alla fase successiva di gara.</i>». In merito, l'ANAC, con le Linee Guida n. 3 - recanti "Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - ha, successivamente, chiarito che "Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate."</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Dai verbali di seduta di gara del (...) si evince che la commissione di gara ha provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa. In merito, l'ANAC, con le Linee Guida n. 3 (vincolanti) - recanti "Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - ha, successivamente, chiarito che "Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate."</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il disciplinare di gara prevede che i concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, debbano dichiarare "di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (...)"; in merito si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>La lettera di invito, prevede, nella sezione (...) che l'offerente dichiari "di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (...)"; in merito si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Vista la partecipazione alla gara di un ristretto numero di operatori economici, appare, altresì opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti, ora confluiti nell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di <i>concorrenza</i>, di <i>parità di trattamento</i>, di <i>trasparenza</i> di <i>non discriminazione</i>, di <i>proporzionalità</i>. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di <i>parità di trattamento</i>, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di <i>trasparenza</i>, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di <i>proporzionalità</i>, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire e i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Vista la partecipazione alla gara di un unico concorrente, appare opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di <i>concorrenza</i>, di <i>parità di trattamento</i>, di <i>trasparenza</i>, di <i>non discriminazione</i>, di <i>proporzionalità</i>. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di <i>parità di trattamento</i>, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di <i>trasparenza</i>, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di <i>proporzionalità</i>, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate; non richiama, inoltre, la dichiarazione da rendersi a cura dell'offerente in ordine al rispetto della previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito dal Codice di Comportamento dell'Ente e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Ente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016. Si richiama la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001».</p>	1	<p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere espressamente sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine e clausole di risoluzione automatica da irrogare nell'ipotesi di violazione delle disposizione in esso riportate, nonché richiamare la dichiarazione, da rendersi ad opera dell'offerente, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001.</p>	1

Da verbale di seduta di gara (...) si evince che si è proceduto alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte e alla pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara esclusivamente "sulla GURI (...) Serie Speciali - Contratti Pubblici n. (...), senza tuttavia, dare atto, dell'espletamento delle altre forme di pubblicità di cui all'art. 122, co. 5, del D.lgs. 163/2006 e all'art. 19 della L. R. n. 3 del 2007. Sul punto l'ANAC con deliberazione n. 92 del 7 novembre 2012 ha chiarito che le rettifiche sostanziali del bando di gara non possono sottrarsi all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento, ricorrendo alle stesse forme e modalità di pubblicazione richieste per l'indizione della procedura concorsuale.	1	Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla normativa di settore ed indicare correttamente il termine ultimo di presentazione delle offerte. In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.	1
Il verbale di seduta di gara (...) prevede che il termine ultimo di presentazione delle offerte è il (...), in luogo di (...), come si evince dal bando di gara rettificato mediante avviso pubblicato sulla GURI - (...) Serie speciale contratti pubblici n. (...) si rileva, altresì, un ulteriore disallineamento sul punto, atteso che il disciplinare di gara prevede (...).	1	Il Bando di gara e il disciplinare devono indicare con chiarezza ed univocità il termine ultimo di presentazione delle offerte.	1
La determinazione a contrarre n. (...) e ss.mm.ii quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
In merito al criterio prescelto ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, si richiamano le Determinazioni dell'ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 e n. 7 del 24 novembre 2011.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, espressa penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.	1	Il bando di gara oltre ad operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, deve prevedere opportune sanzioni pecuniarie, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.	1
Tra la determinazione a contrarre n. (...) successivamente modificata e integrata con determinazioni n. (...) e l'aggiudicazione provvisoria, che è intervenuta il (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 (aggiornato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017), nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
Nella Sezione (...) del bando di gara è stabilito che i concorrenti che intendono partecipare alla gara «devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 84 del codice mediante attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa al possesso della categoria e classifica richiesta dal bando "OG11 Classif.1", oppure i concorrenti interessati, che carenti dei previsti requisiti di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 207/2010, (...)». In merito, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010, l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 - come nel caso in esame - si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.A.C. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione del bando di gara non appare in linea con la normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti in via subordinata e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto. Si rammenta che, fino all'adozione delle linee guida dell'A.N.A.C. indicate all'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.	1	I contenuti del bando di gara devono essere formulati in linea con la normativa vigente.	1
In merito al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti agli operatori economici, la lettera di invito alla gara, alla Sez. (...), prescrive che "I concorrenti devono essere in possesso ed allegare copia (...) dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto (OG1 classifica 1) (...)". Tuttavia, l'art. 84, co. 1, del D.lgs. 50/2016 prevede che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC", così come l'art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 (ancora vigente) prevede che "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro." L'importo complessivo posto a base della gara in esame è inferiore a € 150.000 (€ 50.245,82). Si richiama sul tema, altresì, il parere n. 13 del 29 luglio 2014 dell'ANAC che, coerentemente con l'indirizzo espresso con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha evidenziato "l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti superiori a 150.000,00 euro (...). Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento (...)".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante “Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”).</p> <p>In particolare, attesa la natura del contratto oggetto della procedura in esame e il criterio di aggiudicazione adottato, si richiama l'art. 59, co. 1, del D.lgs. 50/2016 secondo cui “E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanzia di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.” - sancendo il divieto di ricorso all'istituto dell'appalto integrato - in uno alle Linee Guida recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il disciplinare di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, espressa penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>	1	<p>Il bando di gara oltre ad operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, deve prevedere opportune sanzioni pecuniarie, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>	1
<p>Nel bando di gara, nella sezione dedicata al criterio di aggiudicazione, è precisato che “in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio”. In merito, l'A.N.A.C. (allora A.V.C.P.) con parere n. 102 del 27-06-2012 ha chiarito che “Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della miglioria e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola di esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non deve essere negata la possibilità del miglioramento”.</p> <p>Proseguendo, l'Autorità prevede, “in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, di cui sono autorevole espressione, fra le tante: C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; 8 maggio 2006, n. 182; 22 giugno 2006, n. 309; 19 marzo 2002, n. 144 (...)”, che “(...) l'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che si possa procedere al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse il sorteggio come unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte”. Secondo tale orientamento, la definitiva parità tra le offerte deve ritenersi realizzata solo ove non si siano avute, per qualsiasi causa, offerte migliorative, ovvero queste siano risultate di pari importo tra loro, potendosi procedere al sorteggio solo in tali ipotesi. In tal senso, si richiama, da ultimo, la sentenza del TAR Campania, Napoli – Sez. VIII, n. 1560 del 24-03-2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il Bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che “(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.”.</p> <p>Tuttavia, nel caso di specie, i documenti di gara (ex multis il bando) non riportano tale prescrizione. In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, l'ANAC, con Linee Guida n. 3 (recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016) ha, successivamente, chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc.</p>	1	<p>Il bando di gara deve indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.</p>	1
<p>Il dispositivo della determinazione di indizione della gara n. (...) prevede che “saranno ammessi i primi 10 operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla medesima procedura, secondo l'ordine cronologico di presentazione (...) delle istanze (...)”. In merito l'ANAC con Linee Guida n. 4 (recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016), ha successivamente chiarito che nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, si può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco, pubblicando la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico - finanziario (indicati alla Sez. III del bando di gara), il verbale della seduta di gara n. (...), con riferimento alla comprova dei requisiti richiamati a seguito del sorteggio di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/06, si limita a riportare "la Commissione prende atto delle specificazioni fornite e ritiene conclusa, con esito positivo l'esame della documentazione probatoria ex art. 48 del D.Lgs 163/2006", senza null'altro, aggiungere o specificare. In merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si richiamano la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", nonché la successiva comunicazione del Presidente dell'ANAC del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" con le quali si precisa che la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari deve essere effettuata mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.</p>	1	<p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 11 del 20.01.2012 e di cui si deve dare atto nel verbale di gara, il quale deve esternare in modo compiuto ed esaustivo le ragioni giustificative dell'attività della commissione, così come già espresso con nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011, riguardante la verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara.</p>	1
<p>Dal verbale di gara del (...) si evince che il RUP "si riserva di comunicare al Dirigente l'esito delle verifiche ex art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 (...)" . Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.", rammentando che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, "le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>In ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione, si ribadisce che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prescelto dalla stazione appaltante "consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponde un peso da indicarsi tassativamente nel bando o nella lettera di invito, in ossequio al principio di parità di trattamento tra i concorrenti" (ANAC - determinazione n. 7/2011) e "trova il proprio fondamento nel fatto che consente l'aggiudicazione non tanto con una valutazione meramente qualitativa- economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo(...)" (ANAC - determinazione n. 7/2009). Inoltre, si aggiunge che "con riferimento ai criteri di aggiudicazione si osserva che la scelta degli stessi è rimessa dall'art. 81, D.Lgs. 163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare o il prezzo più basso o l'OEPV. Tale opzione, tuttavia deve essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma 2, D.Lgs. 163/06, ossia alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Conseguentemente la stessa non può essere dettata esclusivamente dalla necessità di evitare ribassi eccessivi e l'eventuale utilizzo dell'OEPV deve essere motivato in funzione degli elementi oggettivi del contratto e prevedere criteri di valutazione dell'offerta tecnica idonei a far emergere le differenze qualitative tra le offerte presentate (...) e che "Come l'AVCP ha avuto modo di evidenziare in più occasioni (da ultimo, bando-tipo n. 1/2014), l'utilizzo dell'OEPV permette di prestare maggiore o minore attenzione alla qualità del servizio reso (ovvero maggiore o minore valore all'elemento prezzo) adottando alcuni accorgimenti consentiti dalla normativa vigente (...)" (ANAC - determinazione n. 9/2015). Si rammenta, che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016), l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si rileva, che la durata, fissata per (...), dell'accordo quadro, non appare coerente con la data di indizione della procedura di gara avvenuta solo con determinazione dirigenziale n. (...), registrata all'I.G. in data (...) al n. (...), e terminata con la proposta di aggiudicazione del (...).</p>	1	<p>La durata fissata per l'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 del Codice degli Appalti.</p>	1
<p>Nel verbale di gara si legge che la Commissione demanda al RUP la verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti i cui contenuti sono ora confluiti nell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Sul punto si rammenta che ai sensi dell' art.11, c. 8 del D.Lgs 163/2006 (ora art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016) l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art.38 del Codice degli Appalti; in merito si richiamano le determinazioni dell' AVCP (ora ANAC) n. 1 del 12/01/2010 e n. 1 del 16.05.2012 che indicano le corrette linee di azione che le stazioni appaltanti devono porre in essere in merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 38, evidenziando che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, perdurare alla stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) non dà atto della valutazione espressa dal Coordinatore in merito alla procedura di gara adottata per l'affidamento in esame, in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012, né indica la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	<p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara deve dare atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente, conformemente alla disposizione del direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012, nonché indicare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.</p>	1
<p>I verbali delle sedute di gara del (...) evidenziano che ci sono state, nel corso della procedura di gara, esclusioni ed ammissioni degli operatori economici partecipanti. Sul punto, si rileva che l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 - vigente al momento dello svolgimento della gara [ora abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo al D.Lgs. 50/2016, testo in vigore dal 20 maggio 2017)] - prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, infine, che l'art. 29, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 - come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 56/2017 - impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, nonché la comunicazione ai concorrenti di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.</p>	1	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale deve dare atto della pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, nonché le comunicazioni ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (cfr. art. 29 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 56/2017).</p>	1

<p>Nel bando, così come nel disciplinare di gara, ci si limita a riportare che oggetto dell'affidamento è il servizio (...) di proprietà della (...) (prestazione principale) e di copertura assicurativa per infortuni (...) (prestazione secondaria) per un valore complessivo di € (...), senza null'altro specificare sul punto. Inoltre, nel verbale della seduta di gara del (...) si riporta che "risulta pervenuto un solo plico (...)". Al riguardo si rammenta quanto già chiarito dall'ANAC con determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 e precisato dalla medesima Autorità con deliberazione n. 618 dell'8 giugno 2016 recante "Linee guida operative e clausole contrattuali - tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi", secondo cui "La completezza informativa, costituisce il punto di partenza indefettibile per assicurare la massima partecipazione di concorrenti in gara. Solo in presenza di informazioni dettagliate ed aggiornate circa l'andamento del pregresso rischio, infatti, può essere fornita una quotazione di quello futuro che consenta ai concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta" e "Si è spesso constatato che i bandi non contengono le informazioni necessarie per un corretto pricing, ciò che contribuisce a spiegare la scarsa partecipazione dei concorrenti alle gare per servizi assicurativi(...)". A tal fine, unitamente alla richiamata deliberazione n. 618/2016, l'ANAC fornisce l'allegato 1, che presenta il contenuto indicativo per le (...) e che reputa opportuno sia espressamente menzionato nei capitoli di gara; nella medesima deliberazione l'ANAC, inoltre, precisa "In ogni caso, per quanto riguarda la (...), il set delle informazioni, oltre a quanto indicato nel relativo allegato, dovrà contenere (eventualmente chiedendoli (...)) i seguenti dati: Elenco (...) ovvero Copia dei (...)".</p> <p>Vista la partecipazione alla gara di un solo operatore economico, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 30 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente ( Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Non di meno il principio di trasparenza, rispetto al quale la stessa Corte di Giustizia evidenzia che : "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, infine, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>	1	I documenti di gara devono contenere informazioni chiare e dettagliate in merito all'appalto, tali da favorire la potenziale partecipazione degli operatori economici alla gara, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 618 dell'8 giugno 2016.	1
<p>Dalla documentazione (ex multis determinazione a contrarre e bando di gara) si evince che la Stazione Appaltante ha optato, ai fini dell'affidamento del servizio in esame, per la procedura ordinaria (aperta) rispetto alle altre modalità di affidamento previste per i contratti sotto-soglia comunitaria dall'art. 36, co. 2, del D.lgs. 50/2016 e che non è stato rispettato il termine minimo di presentazione delle domande di partecipazione, atteso che il bando è stato pubblicato sulla GURI in data (...) e il termine ultimo di presentazione delle domande era il (...) (decorrendo, complessivamente, (...)). In merito, si rammenta che, per i contratti sotto soglia comunitaria affidati a mezzo di procedura aperta, il termine minimo di presentazione delle domande di partecipazione, pari a 35 giorni, può essere ridotto fino alla metà (cfr. art. 60, co. 1 e art. 36, co. 9, del D.lgs. 50/2016) e che, in ogni caso, non può essere fissato un termine inferiore a quindici giorni dalla trasmissione del bando (cfr. art. 60, co. 3, del Codice).</p> <p>In merito si richiama, infine, la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'ANAC riguardante le questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa secondo cui "(...) la copertura assicurativa rappresenta, di norma, un acquisto ripetuto nel tempo e le scadenze del contratto sono note fin dal momento della loro sottoscrizione. Appare, dunque utile che le stazioni appaltanti diano avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto (...)".</p>	1	La Stazione appaltante deve definire termini minimi di presentazione delle domande di partecipazione in linea con i contenuti dell'art. 60, commi 1 e 3, nonché dell'art. 36, co. 9, del D.lgs. 50/2016.	1
<p>Tra la 1ª seduta di gara del (...) e la seduta del (...) - nella quale si decreta l'aggiudicazione provvisoria dopo la verifica di congruità dell'offerta - è trascorso circa (...). In merito, si rileva che il principio di continuità e concentrazione delle procedure di gara esige che le stesse siano espletate in unica seduta o in più sedute immediatamente consecutive. La giurisprudenza ha evidenziato che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006 n.4657; Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360), che, nel verbale di gara in esame, non sono esplicitate.</p>	1	<p>Il principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara costituisce esplicitazione dei più generali principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti e senza il sospetto di favoritismi, che potrebbero verificarsi se le sedute della commissione giudicatrice fossero distanziate nel tempo (cfr. TAR Lombardia – Brescia – sentenza n. 554/2005).</p> <p>Al riguardo, si richiama la segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011 avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti – Criticità - Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	1
<p>Dal verbale della seduta di gara del (...) si evince che entro il termine di scadenza previsto sono pervenuti n. (...) plichi; sul punto, si richiamano i principi di derivazione comunitaria di rispetto della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità, nonché quello di pubblicità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del Codice degli Appalti.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'art. 84 c.10 del D.Lgs. 163/06 postula "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte."; tuttavia nei verbali delle sedute pubbliche di gara, si rileva che la commissione tecnica è stata nominata con Disposizione dirigenziale n. (...), data prevista dal bando di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte, senza null'altro specificare in ordine all'ora in cui è avvenuta la nomina.</p>	1	Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'atto di nomina della commissione giudicatrice deve avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84, c. 10 del D.Lgs. 163/2006 rispondendo, detta previsione, ad esigenze di buon andamento e imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione e di imparzialità dei commissari nel senso di loro terzietà ed estraneità rispetto agli offerenti.	1
<p>Il bando di gara alla Sez. (...) riporta: "Appalto non suddiviso in lotti", tuttavia la determina a contrarre, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs 163/06, non motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Non si dà atto nella determinazione a contrarre n. (...), dell'esito del procedimento di valutazione della scelta della tipologia di gara più conveniente per il Comune a cura del competente Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG, cui i Dirigenti responsabili della spesa devono attenersi ai sensi della disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e succ. modif. e integ.</p>	1	La scelta della tipologia più conveniente per il Comune compete al Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG alle cui valutazioni devono attenersi i Dirigenti responsabili della spesa i quali devono dare atto dell'esito del procedimento di valutazione nella determina di indizione della procedura di gara.	1

La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara prevede che "il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata. (...)"; tuttavia, le "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" (approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016) e la nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016, nell'ipotesi di procedura aperta (come nel caso di specie), prevedono che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa.	1	La determinazione di indizione della gara deve richiamare disposizioni che siano coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dettare una forma per la stipula del successivo contratto in linea con i contenuti del documento "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016) e della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016 che, nell'ipotesi di procedura di gara aperta (come nel caso di specie), prevedono che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa.	1
Nella deliberazione n. 618 del 8 giugno 2016 recante "Linee guida operative e clausole tipo per l'affidamento di servizi assicurativi", l'A.N.A.C. ha ribadito (v. determinazione A.N.A.C. già A.V.C.P. n. 2 del 13 marzo 2013) la diretta correlazione tra la carente strutturazione dei bandi di gara ed il fenomeno delle gare deserte. In particolare, è emerso che l'elemento fondamentale per quotare il rischio è rappresentato dal set di informazioni che le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara ed è stato constatato che i bandi non contengono le informazioni necessarie per un corretto pricing, contribuendo alla scarsa partecipazione alle gare per servizi assicurativi e, talvolta, il verificarsi di gare deserte. In merito, l'Autorità precisa che il set di informazioni che la stazione appaltante deve rendere noto nei documenti di gara comprende una serie di elementi relativi alle caratteristiche del rischio da assicurare che prescindono dalla sinistrosità passata. "Si tratta, (...), sicuramente delle informazioni relative alla natura dell'assicurato, alle attività istituzionalmente svolte, al contesto normativo di riferimento, alle misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o ridurre l'impatto economico; inoltre, a seconda del tipo di assicurazione, possono rilevare, (...), il numero di dipendenti, il numero e il valore delle auto, la consistenza e lo stato dei beni immobili, la rete stradale di competenza, ecc. Queste informazioni sono in possesso della stazione appaltante che deve renderle sempre disponibili avendo cura di garantire che le strutture che le possiedono le mettano tempestivamente a disposizione dell'ufficio preposto alle gare.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara e l'adozione della proposta di aggiudicazione del (...) è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	1	Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara all'adozione della proposta di aggiudicazione del (...), è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016.	1
Il quadro economico riportato nella determinazione a contrarre n. (...) prevede gli incentivi per la progettazione da erogare in favore del personale interno. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui "Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La determinazione di indizione di gara n. (...), pur essendo stata adottata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, richiama il D.Lgs. 163/2006.	1	La determinazione di indizione di gara n. (...) deve richiamare la normativa vigente al momento della sua adozione.	1
Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara, all'art. 191, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater del T.U.E.L.	1	Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".	1
Il richiamo, nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara, all'art. 191, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater del T.U.E.L.	1	La determinazione di indizione della gara deve richiamare disposizioni che siano coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..	1
Da verbale di seduta di gara del (...) si evince che "Il Presidente domanda al RUP le verifiche ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006."; tra la documentazione allegata al citato verbale si rinviene copia di osservazioni presentate dal concorrente (...) in uno al DURC non regolare della (...) (che costituisce, unitamente alla (...), il RTI provvisoriamente aggiudicatario). Sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è ammessa la regolarizzazione successiva del DURC, in quanto l'operatore economico deve essere in regola sotto il profilo previdenziale sin dal momento della presentazione dell'offerta, e deve mantenere tale situazione giuridica per tutto il rapporto dell'appalto (ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 25 maggio 2016 n. 10; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 29 febbraio 2016, n. 6).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1



Il bando di gara prevede il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, "in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta". Sul punto, si richiamano le Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendano procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita), nonché la Delibera del Presidente A.N.A.C. n. 783 del 20 luglio 2016 che, ribadendo l'orientamento della stessa Autorità di cui alle precitate Linee Guida per l'affidamento dei servizi assicurativi, asserisce che, anche nel settore assicurativo, sebbene standardizzato, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è considerato uno strumento il cui corretto impiego garantisce alla stazione appaltante un servizio di qualità e corrispondente agli effettivi interessi perseguiti in gara, potendo individuare, anche in tale settore, alcuni elementi peculiari su cui stimolare un confronto competitivo tra concorrenti che se opportunamente modulati influiscono positivamente anche sulla qualità del servizio fornito.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara, in merito al visto di regolarità contabile, richiama l'art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i cui contenuti sono, tuttavia, confluiti nell'art. 183, co. 7, del citato decreto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Dalla lettura dei verbali di gara si evince che la Commissione nominata con Disposizione Dirigenziale n. (...) procede alla verifica della documentazione amministrativa. Successivamente con le Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, l'ANAC ha precisato che "Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate". Per completezza appare opportuno rappresentare che le medesime Linee Guida n. 3 dell'ANAC, prevedono che nel "caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" anche "la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La determinazione a contrarre n. (...) prevede di subordinare l'affidamento dei lavori del Lotto (...) "(lavori complementari)" alla medesima ditta aggiudicataria del Lotto (...) "(lavori principali)", qualora in seguito all'espletamento di gara il ribasso offerto vada a determinare un'economia tale da coprire i relativi costi, ovvero, allorché siano reperite le risorse finanziarie necessarie anche per il suddetto Lotto (...). Sul punto, si richiamano le Osservazioni segretarie formulate in relazione alla delibera di G.C. n. (...), avente ad oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria e periodica, per un periodo di (...) secondo cui "(...) in riferimento alla circostanza che il finanziamento del (...) lotto trova risorse nelle economie di gara, si ricorda che il riutilizzo di tali risorse è consentito solo in alcuni casi: art. 133, c. 7 (in caso di variazioni in aumento superiore al 10% dei prezzi dei materiali), art. 12 del DPR 207/2010 (integrazione degli accantonamenti per transazioni e accordi bonari), art. 161 del DPR 207/2010 (per finanziare l'aumento di spesa per varianti, ai sensi del comma 3, secondo periodo, dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006)".	1	Il riutilizzo delle economie di gara, a seguito dei ribassi di asta, è possibile solo in alcuni casi specificamente contemplati dalla normativa dei contratti pubblici: art. 133, c. 7 (in caso di variazioni in aumento superiore al 10% dei prezzi dei materiali), art. 12 del DPR 207/2010 (integrazione degli accantonamenti per transazioni e accordi bonari), art. 161 del DPR 207/2010 (per finanziare l'aumento di spesa per varianti, ai sensi del comma 3, secondo periodo, dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006).	1
I verbali delle sedute di gara del (...) evidenziano che due operatori economici sono stati esclusi. Sul punto si rileva che l'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, altresì, che l'art. 29, secondo periodo, del Codice degli Appalti impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.	1	Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. Pertanto, il verbale della seduta di gara deve dare atto della comunicazione alla ditta esclusa del provvedimento che "determina (...) le eventuali esclusioni dalla procedura di affidamento" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".	1
La lettera di invito alla SEZ. (...) TIPO DI PROCEDURA riporta "negoziata" senza tuttavia specificare la normativa di riferimento.	1	La lettera di invito deve richiamare la normativa che disciplina il ricorso alla procedura negoziata.	1
L'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "(...) nei relativi bandi e contratti sono previste (...) clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza"; tuttavia la lettera di invito pur richiamando l'applicazione del predetto Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidatario, non prevede le clausole di risoluzione automatica nel caso di inosservanza del predetto Codice.	1	In conformità alla previsione di cui all'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, la lettera di invito deve prevedere clausole di risoluzione automatica in caso di inosservanza del Codice.	1
Si rileva, che la durata, per l'anno (...), dell'accordo quadro, non appare coerente con la tempistica della procedura di gara prescelta e indetta, in procinto dell'inizio dell'anno stesso, con determinazione dirigenziale n. (...), tant'è che l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...).	1	La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti.	1
Nel verbale della seduta di gara n. (...) si legge che la commissione è stata nominata, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 77 comma 12 del d.lgs. 50/2016. Si rammenta che il richiamato comma è stato abrogato dal D.Lgs. 56/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017). Inoltre, nello stesso verbale della seduta di gara si riporta che la seconda fase di gara prevede la facoltà di effettuare un sorteggio ai sensi del comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica-finanziaria. Si rammenta che l'art. 58, c. 3 del D.Lgs. 50/16 è stato abrogato dal D.Lgs. 56/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Il bando di gara richiama l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Tuttavia, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha precisato che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse". Sul punto si rappresenta che l'art. 97, co. 3 bis del D.lgs. 50/2016, così come introdotto dal D.lgs. 57/2017 (in vigore dal 20 maggio 2017) stabilisce "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".</p> <p>In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, le Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 stabiliscono che "Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc". Nel caso di specie il bando di gara non riporta le predette indicazioni.</p>	1	<p>Il bando di gara deve indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al sorteggio tra i metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse e "se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto qualora istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc" così come precisato dalle Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.</p>	1
<p>Per ciò che attiene alla previsione negli atti di gara dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa che devono essere posseduti dai concorrenti, appare utile un richiamo in ordine alla fissazione dei medesimi, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, "in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso." (cfr. deliberazione dell'AVCP - ora ANAC - n. 66 del 18-07-2012); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 che all'art. 83, comma 2, prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il verbale di seduta di gara del (...) non specifica l'autorità che ha provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa, attesa la contestuale presenza dell'organo monocratico di valutazione e del RUP. In merito, l'ANAC, con le Linee Guida n. 3 - recanti "Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - ha, successivamente, chiarito che "Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nel verbale della seduta di gara si riporta che "con Disposizione Dirigenziale n. (...) è stato effettuato un primo sorteggio tra (...) operatori economici in possesso della SOA per la qualificazione richiesta" e "che con Disposizione Dirigenziale n. (...) è stato effettuato un secondo sorteggio, sempre tra gli operatori economici in possesso della SOA". Inoltre, si precisando che "Gli operatori economici che denunciano fenomeni di racket (...) non sono stati sorteggiati in quanto non in possesso della categoria e classifica richiesta". Si rileva che il verbale di gara non dà atto dei criteri adottati ai fini della scelta degli operatori economici da invitare alla gara. Sul punto, l'art. 216, c. 9 del D.lgs. 50/2016, disciplinante il regime transitorio allora vigente, prevedeva che "Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice".</p> <p>In merito poi, al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti agli operatori economici, si rileva, altresì, che anche la lettera di invito, alla Sez. (...) prevede il possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA). Tuttavia, l'art. 84, co. 1, del D.lgs. 50/2016 prevede che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC", così come l'art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 (ancora vigente) prevede che "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro." L'importo complessivo posto a base della gara in esame è inferiore a € 150.000 (€ (...)). In merito, si richiama, altresì, il parere n. 13 del 29 luglio 2014 dell'ANAC che, coerentemente con l'indirizzo espresso con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha evidenziato "l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti superiori a 150.000,00 euro (...). Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento (...)".</p>	1	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>Inoltre, la lettera di invito deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici.</p>	1

<p>Il bando di gara, alla Sezione (...) rubricata - <i>Situazione personale degli operatori (...)</i> riporta : " Ai sensi dell'art.85 del D.lgs.50/2016, la stazione appaltante accetta, in luogo delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016, anche il documento di gara unico europeo (DGUE) (...) ". Sul punto si rammenta che l'art. 85 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con propria Circolare del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) ha adeguato il modello europeo di formulario approvato con Regolamento al vigente quadro normativo nazionale, fornendo puntuali indicazioni per il corretto utilizzo del DGUE e predisponendo apposito formulario completo dei detti adattamenti, onde rendere effettiva la semplificazione degli adempimenti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. In particolare le Linee Guida prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE e che dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.</p> <p>Infine, si rammenta che, riguardo al controllo dei requisiti autodichiarati nel DGUE dai partecipanti alla gara, la documentazione comprovante il possesso di tali requisiti è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Tuttavia, nelle more della pubblicazione del decreto del MIT che definisce le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento ed, inoltre, l'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, le stazioni appaltanti e gli operatori economici potranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (cfr. art. 81, comma 2 e art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il verbale di seduta di gara del 26 luglio 2016 non dà atto del rispetto della previsione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012.</p>	1	<p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto del rispetto della previsione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012.</p>	1
<p>Il verbale di gara n. (...) dà atto che si è proceduto «a invitare alla procedura negoziata l'ente selezionato a seguito di Avviso Pubblico (...)» e n. (...) ulteriori enti " da individuare mediante sorteggio a partire dai soggetti iscritti al (...)»</p> <p>Sul punto si richiamano le sopra citate Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che, tra l'altro, forniscono indirizzi e istruzioni operative per la costituzione di tali elenchi fornitori. Successivamente in data 08/11/2016, il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, ha aggiornato il "Disciplinare: Linee Guida per l'istituzione e tenuta degli elenchi di operatori economici. " che, oltre a fornire le modalità di costituzione e aggiornamento di tali elenchi, prevede che "il numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta non deve essere inferiore a dieci, compatibilmente con il numero di iscritti nell'elenco, così come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 499/2015 e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti minimi normativamente previsti". Tuttavia né nella determinazione n. (...) né nei verbali di gara si dà atto che il (...) rispetti i criteri di costituzione degli elenchi degli operatori economici elencati nei due documenti sopra richiamati. Inoltre, né nella determinazione a contrarre n. (...) e ss.mm.ii, né nei verbali di gara si forniscono adeguate motivazioni in relazione al numero di operatori invitati.</p>	1	<p>Gli elenchi da cui scegliere gli operatori economici, per l'affidamento di forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, devono essere costituiti e tenuti secondo i criteri operativi indicati sia dalle Linee Guida ANAC n. 4 che dal Disciplinare dell'Ente. Per quel che riguarda le Linee Guida Anac n. 4, si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 del 13/09/2013 dal quale è chiarito che "le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto-soglia" possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti" e che nel caso in cui le stazioni appaltanti intendono discostarsi "devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa."</p>	1
<p>La lettera d'invito riporta nella sezione "12. Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso)" che "La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) e c) del Codice, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso". Sul punto si rileva che la determinazione a contrarre n. (...), non riporta adeguata motivazione in ordine alla scelta del praticato criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Si richiamano, sul punto, le Linee Guida dell'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendano procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato".</p>	1	<p>Ai sensi dell'art. 95, comma 5, le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016), devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando o nella lettera d'invito il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.</p>	1
<p>La determinazione a contrarre n. (...) dà atto "che la procedura non prevede la suddivisione in lotti dal momento che trattasi di attività che non possono essere suddivise in ragione della loro unitarietà e per motivi di efficacia e validità dell'impianto metodologico complessivo.". Si rappresenta che l'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, prevede che " Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139", tuttavia la lettera d'invito relativa alla procedura di gara in parola, non sembra contenere le motivazioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>	1	<p>Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, "(...) al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (...), ovvero in lotti prestazionali (...)" e pertanto "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139".</p>	1

La lettera di invito alla gara, prevede l'inclusione, all'interno della BUSTA B, (offerta economica) del " DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (...)". Sul punto, preliminarmente, si rileva che, conformemente al principio espresso nell'atto di determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4 del 10 ottobre 2012, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale allora indicati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (ora disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), devono essere inserite nella Busta A (documentazione amministrativa). Inoltre si richiama l'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 precisa che "Il DGUE (...) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche a terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; (...); tuttavia la medesima lettera d'invito al punto 2) lettera b) del paragrafo 11. "Modalità di presentazione dell'offerta" richiede che sia resa, altresì, dichiarazione "di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione". In merito ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE."	1	La finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un unico modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Conformemente al principio espresso nell'atto di determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4 del 10 ottobre 2012, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale allora indicati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (ora disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), devono essere contenute nella Busta A – documentazione amministrativa.	1
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; (...); tuttavia la medesima lettera d'invito al punto 2) lettera b) del paragrafo 11. "Modalità di presentazione dell'offerta" richiede che sia resa, altresì, dichiarazione "di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione".	1	La lettera d'invito deve quantificare le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e richiamare l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01.	1
In merito ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La lettera d'invito prevede l'esclusione dell'operatore economico in caso di mancanza di documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A, (...) ai punti (...)". Tuttavia, a mente dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. (...)", ritenendo sanabili "la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle offerenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (...)".	1	La lettera d'invito deve contenere cause di esclusione dalla gara che siano tassativamente previste dal Codice degli Appalti e dalla normativa vigente in conformità al principio sancito dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Criteri di selezione e soccorso istruttorio".	1
L'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, prevede che "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139", tuttavia la lettera d'invito relativa alla procedura di gara in parola, non sembra contenere le motivazioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.	1	Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, "(...) al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (...), ovvero in lotti prestazionali (...)" e pertanto "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139".	1
Il verbale di gara del (...) dà atto che «il (...) con nota (...) spediva a mezzo PEC la lettera di invito alle imprese individuate dal Servizio (...), secondo le modalità rappresentate dallo stesso con nota (...)» (che non risulta allegata) e senza null'altro specificare nel merito. Sul punto si richiamano le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che, tra l'altro, forniscono indirizzi e istruzioni operative per la costituzione di tali elenchi fornitori. Successivamente, in data (...), il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare ha aggiornato il "Disciplinare: Linee Guida per l'istituzione e tenuta degli elenchi di operatori economici." che, oltre a fornire le modalità di costituzione e aggiornamento di tali elenchi, prevede che "Il numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta non deve essere inferiore a dieci, compatibilmente con il numero di iscritti nell'elenco, così come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 499/2015 e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti minimi normativamente previsti". Tuttavia né nella determinazione a contrattare n. (...) né nel verbale di gara si dà atto del numero di operatori invitati nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e paragrafo 3.3.1. delle Linee Guida Anac n. 4). In ordine alle Linee Guida Anac n. 4, si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 del 13/09/2016 nel quale è chiarito che "le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto-soglia" possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti" e che nel caso in cui le stazioni appaltanti intendono discostarsi "devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa."	1	Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, precisano che "In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) del rispetto del principio di rotazione" (par. 3.3.1).	1

<p>Si rileva che ai sensi dell'art. art. 31 comma 2 dlgs. 50/2016 <i>"Il nominativo del RUP è indicato (...) nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta"</i>, tuttavia la lettera d'invito a presentare un'offerta per la procedura di gara de qua, non sembra indicare tale nominativo. Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016, esclusivamente nell'ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il seggio di gara sarà costituito dall'organo monocratico, ovvero il RUP che può coincidere con il Dirigente del Servizio proponente, tuttavia né la lettera d'invito né il verbale di gara danno atto di tale coincidenza.</p> <p>Il verbale di gara non dà atto, inoltre, che i soggetti del seggio di gara in composizione monocratica, abbiano reso dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del menzionato "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara". In ordine alle funzioni del RUP, le citate Linee Guida ANAC n. 3, chiariscono, tra l'altro, che <i>"Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate"</i>.</p>	1	<p>Ai sensi dell'art. 31 comma 2 dlgs. 50/2016 <i>"Il nominativo del RUP"</i>, che può coincidere o meno con il dirigente del Servizio proponente, deve essere <i>"indicato (...) nell'invito a presentare un'offerta"</i>. Inoltre, i soggetti del seggio di gara in composizione monocratica, devono rendere dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016.</p>	1
<p>Dal verbale di gara del (...) si evince che il <i>"Dirigente del Servizio (...), nella qualità, alle ore (...), dà inizio alle operazioni di gara"</i> assistito da due testimoni, uno con funzioni di segretario verbalizzante e che <i>"è presente il RUP, dott.ssa (...)"</i>. Tuttavia il "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016, all'art. 6 prevede, nell'ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, che <i>"la procedura di gara sarà espletata dall'organo monocratico, costituito dal RUP che può coincidere con il Dirigente del Servizio proponente"</i> (art. 6.1.) e che <i>"il RUP può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, (...), assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi"</i> (art. 6.2.).</p> <p>Inoltre, il verbale di gara del (...) non dà atto che i soggetti del seggio di gara in composizione monocratica, abbiano reso dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del menzionato "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara".</p>	1	<p>Il seggio di gara in composizione monocratica deve essere conforme all'art. 6 della deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016 avente ad oggetto l' <i>"Approvazione del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara (...)"</i>. I soggetti del seggio di gara in composizione monocratica devono, inoltre, rendere dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016.</p>	1
<p>La lettera di invito, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidatario, non prevede espressamente clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate rinviando le suddette clausole in sede di stipula contrattuale; inoltre, nel riportare la clausola di cui all'art. 17. co. 5, del Codice di Comportamento, prevede <i>"(...) poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)"</i>, in luogo di <i>"poteri istruttori, autoritativi o negoziali"</i>.</p>	1	<p>In conformità alla previsione di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, la lettera di invito deve individuare le ipotesi al verificarsi delle quali si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, riportare la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, co. 5, del richiamato Codice.</p>	1
<p>Dal verbale di gara del (...) si evince che il Dirigente del Servizio (...) nella qualità di organo monocratico di valutazione e seppur nominato il RUP (erroneamente indicato (...), in luogo di (...)), <i>"dispone l'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e, dopo attento esame del contenuto delle stesse, ammette tutte le concorrenti alla fase successiva di gara."</i> In merito, l'ANAC, con le Linee Guida n. 3 - recanti <i>"Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - ha, successivamente, chiarito che <i>"Nella fase di affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate."</i></p>	1	<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale deve, altresì, riportare correttamente il nominativo del RUP. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto <i>"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara"</i>.</p>	1
<p>Il disciplinare di gara, alla sezione (...), prevede che <i>"l'inserimento nella busta "A" del suddetto allegato [recitus Allegato patto di integrità], appositamente sottoscritto, è previsto a pena di esclusione."</i> In merito, recentemente, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 - avente ad oggetto <i>"Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012"</i> - chiarendo che <i>"la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara."</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La lettera d'invito, pur prescrivendo al punto (...) <i>"Modalità di presentazione dell'offerta"</i> l'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore contraente, non quantifica le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso. Circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012, si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate modifiche al richiamato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli che hanno riguardato, tra l'altro, in particolare, l'art. 17 comma 5 "Contratti e altri atti negoziali", nel senso che <i>"è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative"</i>.</p>	1	<p>La lettera d'invito deve quantificare le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.</p>	1
<p>Il disciplinare di gara, a p. (...), in materia di sanzioni da applicare nell'ipotesi di soccorso istruttorio, richiama la legge n. 114 del 11/08/2014, ancorché già vigente e applicabile al caso di specie, sul punto, l'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016; il richiamo, nel disciplinare di gara, all' <i>"art. 11 comma 6 del Codice"</i>, in merito all'istituto della proroga, appare inconferente.</p>	1	<p>Il disciplinare di gara deve riportare riferimenti normativi conferenti ed in vigore alla data della sua adozione.</p>	1

<p>Il verbale della seduta di gara del (...) evidenzia che ci sono state, nel corso della procedura di gara, esclusioni ed ammissioni degli operatori economici partecipanti. Sul punto, si rileva che l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 – vigente al momento dello svolgimento della gara [ora abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo al D.Lgs. 50/2016, testo in vigore dal 20 maggio 2017)] - prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, infine, che l'art. 29, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 vigente al momento di indizione della gara [poi modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 56/2017] - impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.</p>	1	<p>Il verbale deve dare atto della comunicazione ai concorrenti delle esclusioni ed ammissioni a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	1
<p>La lettera d'invito riporta al punto (...) <i>"Modalità di presentazione dell'offerta"</i> che la mancata consegna del Patto d'integrità, <i>"opportuna e sottoscritta, comporterà l'esclusione automatica della procedura di gara."</i> In merito, recentemente, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto <i>"Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012"</i> - chiarendo che <i>"la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara."</i></p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La lettera d'invito riporta al punto (...) <i>"Modalità di presentazione dell'offerta"</i> che l'offerente dichiara <i>"di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (...)";</i> in merito si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017. Si rammentano, inoltre, gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. L'ANAC con le sopra citate Linee Guida n. 4 ha precisato che <i>"Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36 comma 2, lett. b) e c) del Codice)"</i>.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Nei verbali di gara delle sedute pubbliche non si dà atto né del rispetto del principio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 né si dà atto che il RUP abbia reso dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012 e all'insussistenza delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, così come precisato dalle Linee Guida ANAC n. 3, recanti <i>"Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Inoltre si rileva che ai sensi dell'art. art. 31 comma 2 dlgs. 50/2016 <i>"Il nominativo del RUP è indicato (...) nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta"</i>, tuttavia la lettera d'invito a presenta un'offerta per la procedura di gara de qua, non sembra contenere tale nominativo. Per completezza appare opportuno rappresentare che le medesime Linee Guida n. 3 dell'ANAC, prevedono che nel <i>"caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"</i> anche <i>"la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice"</i>.</p>	1	<p>Il RUP, secondo le Linee Guida ANAC n. 3, recanti <i>"Nomina, ruolo e componenti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, deve rendere apposita dichiarazione in merito all'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012 e all'insussistenza delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre ai sensi dell'art. art. 31 comma 2 dlgs. 50/2016 <i>"Il nominativo del RUP"</i> deve essere <i>"indicato (...) nell'invito a presentare un'offerta"</i>.</p>	1
<p>In merito al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti agli operatori economici, il bando di gara, alla Sez. (...), prescrive che <i>"I concorrenti devono essere in possesso ed allegare copia (...) dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie di lavori oggetto dell'appalto: OG1- classifica I (...)".</i> Tuttavia, l'art. 84, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che <i>"i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC;"</i> così come l'art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 (ancora vigente) prevede che <i>"La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro."</i> L'importo complessivo posto a base della gara in esame è inferiore a € 150.000 (€ (...)). Si richiama, infine, il parere n. 13 del 29 luglio 2014 dell'ANAC che, coerentemente con l'indirizzo espresso con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha evidenziato <i>"l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti superiori a 150.000,00 euro (...). Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento (...)".</i></p>		<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché, per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale. Il verbale deve, altresì, dare atto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all' art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto <i>"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara-Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara"</i>.</p>	
<p>I verbali di seduta di gara del (...) non danno atto dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissioni ad essa, ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama, altresì, l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice che impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.</p>		<p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché, per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale. Il verbale deve, altresì, dare atto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all' art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto <i>"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara-Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara"</i>.</p>	

<p>Il Bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse". Tuttavia, nel caso di specie, i documenti di gara (<i>ex multis</i> il bando) non riportano tale prescrizione. In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, l'ANAC, con Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha successivamente chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata <i>ad hoc</i>.</p>	<p>Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, nonché indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Infine, deve, altresì, quantificare le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché definire le ipotesi in concreto di violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto.</p>	
<p>Il bando di gara, pur prescrivendo alla Sez. (...) l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore contraente non quantifica le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza del stesso né definisce in concreto le violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto.</p>	<p>Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, nonché indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Infine, deve, altresì, quantificare le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché definire le ipotesi in concreto di violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto.</p>	
<p>La stazione appaltante con determinazione a contrarre n. (...), dispone di "Approvare il bando di gara, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale" e "Indire gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55, D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006", tuttavia il bando di gara, pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli in data (...), appare formulato secondo le indicazioni della normativa introdotta dal nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 50/2016. Sul punto, si rileva che non si rinviene nel verbale alcun richiamo ad uno specifico provvedimento dirigenziale che, preso atto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici, determini di approvare un adeguamento del bando di gara alle nuove disposizioni. In merito la giurisprudenza maggioritaria, (<i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 43) precisa che le prescrizioni del bando di gara "costituiscono la <i>lex specialis</i> della gara stessa, la quale vincola non solo i concorrenti ma anche la stessa amministrazione, la quale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento d'ufficio del bando".</p>	<p>Il bando di gara, <i>lex specialis</i> della procedura ad evidenza pubblica, deve essere allineato al provvedimento dirigenziale di indizione di gara che lo approva, nonché deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, nonché indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice degli appalti solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.</p>	
<p>Il bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto si richiama il successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 che precisa che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse." In merito, poi, alla verifica di congruità delle offerte, si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 hanno chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata <i>ad hoc</i>.</p>	<p>Il bando di gara, <i>lex specialis</i> della procedura ad evidenza pubblica, deve essere allineato al provvedimento dirigenziale di indizione di gara che lo approva, nonché deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, nonché indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice degli appalti solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.</p>	
<p>Dai verbali delle sedute di gara del (...) si desume che ci sono state nel corso della gara esclusioni ed ammissioni degli operatori economici che vi hanno partecipato. Sul punto, si rileva che l'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, altresì, che l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.lgs. 104/2010.</p>	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale deve dare atto delle comunicazioni richieste ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed, inoltre, in ordine ai fatti inerenti l'esclusione e l'ammissione dei concorrenti alle fasi successive della gara, lo stesso deve essere redatto con chiarezza, evitando di verbalizzare elementi discordanti tra di loro. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	
<p>Il verbale di gara di cui alla seduta del (...) è connotato da alcuni elementi discordanti tra di loro; nello specifico, è riportato, a pag. (...), che "(...), riscontrato la regolarità e la rispondenza a quanto previsto nel bando di gara ed effettuata la verifica mediante il sistema A.N.A.C, vengono ammessi, con esito positivo, (...) concorrenti al proseguimento della gara" mentre da quanto si ricava dall'esame dello stesso verbale i concorrenti ammessi alla fase successiva sono n. (...) a fronte di n. (...) plichi pervenuti, atteso che sono stati esclusi n. (...) operatori economici.</p>	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale deve dare atto delle comunicazioni richieste ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed, inoltre, in ordine ai fatti inerenti l'esclusione e l'ammissione dei concorrenti alle fasi successive della gara, lo stesso deve essere redatto con chiarezza, evitando di verbalizzare elementi discordanti tra di loro. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>	

In merito al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti agli operatori economici, il bando di gara, alla Sez. (...), prescrive che *"I concorrenti devono essere in possesso ed allegarne copia (...) dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie di lavori oggetto dell'appalto: OG1- classifica I (...)".* Tuttavia, l'art. 84, co. 1, del D.lgs. 50/2016 prevede che *"I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC",* così come l'art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 (ancora vigente) prevede che *"La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro."* L'importo complessivo posto a base della gara in esame è inferiore a € 150.000 (€ 56.773,63 ). In merito, si richiama, altresì, il parere n. 13 del 29 luglio 2014 dell'ANAC che, coerentemente con l'indirizzo espresso con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha evidenziato *"l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti superiori a 150.000,00 euro (...). Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento (...)"*.

Il bando di gara richiama, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara in presenza di almeno cinque offerte ammesse si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione. Sul punto, successivamente, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ha previsto che *"(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse."* Nel caso di specie i documenti di gara (ex multis il bando) non presentano tale prescrizione. In merito, poi, alla eventuale verifica di congruità delle offerte, si richiamano le Linee Guida n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 secondo cui gli atti di gara devono indicare se la eventuale verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc.

La lettera di invito alla gara, a p. (...), in materia di sanzioni da applicare nell'ipotesi di soccorso istruttorio, richiama la legge n. 114 del 11/08/2014, ancorchè già vigente e applicabile al caso di specie, sul punto, l'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016.

La lettera di invito, pur prescrivendo alla Sez. (...) l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e quantificando le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso, non definisce in concreto le violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto; inoltre, nel riportare la clausola di cui all' art. 17. c. 5, del Codice di Comportamento, prevede *"(...) poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)"*, in luogo, di *"poteri istruttori, autoritativi o negoziali"*.

Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, nonchè indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, nonchè indicare che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

La lettera di invito alla gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione, nonchè contenere indicazioni che siano coerenti con i contenuti dell'art. 85 del D.lgs 50/2016, rubricato *"Documento di gara unico europeo"*; deve, altresì, definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonchè prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire *"il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale"*, così come formulata all' art. 17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.

La lettera di invito alla gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione, nonchè contenere indicazioni che siano coerenti con i contenuti dell'art. 85 del D.lgs 50/2016, rubricato *"Documento di gara unico europeo"*; deve, altresì, definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonchè prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire *"il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale"*, così come formulata all' art. 17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.



La lettera di invito alla gara alla Sez. (...), prevede "Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla gara il documento di gara unico europeo (DGUE) (...)". Tuttavia, l'art. 85 del D.lgs. 50/2016 si limita a prescrivere che le stazioni appaltanti, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Sul punto, recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che "il DGUE è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell'art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell'art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate." (cfr. Sentenza n. 1025 del TAR Palermo, sez. III, del 14 aprile 2014).

Si rammenta, altresì, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha adottato il documento recante "linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" che fornisce precise indicazioni in merito al corretto utilizzo del DGUE. Nello specifico, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara - con appositi richiami nel modello di formulario - tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE.

In ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici mediante utilizzo del modello di DGUE circa il possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 - recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE." - secondo cui "(...) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse."

Infine, si rammenta che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici e che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto del MIT - che indica i dati in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati - le stazioni appaltanti e gli operatori economici continuano ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

La lettera di invito alla gara non reca la corretta data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità, né i corretti estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo protocollo.

Il dispositivo della determinazione di indizione della gara n. (...) richiama l'art. 38 del D.lgs. 163/2006, che, tuttavia, è stato abrogato a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (20 aprile 2016); sul punto, si rammenta che la disciplina dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del previgente Codice è confluita nell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale di indizione della gara, all'art. 151, co. 4, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 183, co. 7, del T.U.E.L.

I verbali di seduta di gara del (...) recano refusi ed omissioni; in particolare, recano passaggi pochi chiari in merito alla costituzione del seggio di gara e non danno atto che le verifiche dei requisiti di ordine speciale in capo all'operatore economico sorteggiato al fine della comprova hanno avuto luogo a mezzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016.

La lettera di invito alla gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione, nonché contenere indicazioni che siano coerenti con i contenuti dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016, rubricato "Documento di gara unico europeo"; deve, altresì, definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonché prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all'art. 17, c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.

La lettera di invito alla gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione, nonché contenere indicazioni che siano coerenti con i contenuti dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016, rubricato "Documento di gara unico europeo"; deve, altresì, definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonché prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all'art. 17, c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.

La determinazione di indizione della gara deve richiamare disposizioni che siano in vigore alla data della sua adozione nonché coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

La determinazione di indizione della gara deve richiamare disposizioni che siano in vigore alla data della sua adozione nonché coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.

In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto, per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale, nonché dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76, co. 3, del D.lgs. 50/2016. Deve, altresì, indicare correttamente il numero degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica ed, infine, dare atto della valutazione della congruità delle offerte.

Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".

Il verbale di seduta di gara (...) non indica correttamente il numero degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica, riportando n. (...), in luogo di n. (...); il medesimo verbale, pur riportando il metodo utilizzato ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, appare poco chiaro in merito alla valutazione della congruità delle offerte. In merito si richiamano le citate Linee Guida n. 3 secondo cui nel caso in esame (ovvero aggiudicazione con il criterio del minor prezzo), il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte, potendo, tuttavia, prevedere il bando di gara che il medesimo possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc.

I verbali di seduta di gara del (...) non danno atto dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissioni ad essa, ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si richiama, altresì, l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice che impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

La lettera d'invito riporta nella sezione "(...) Criterio di aggiudicazione" che "L'aggiudicazione avverrà, anche nel caso di una sola offerta valida, nei confronti di quella impresa che avrà praticato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (maggiore ribasso percentuale sull'importo a base d'asta)". Sul punto si rileva che la determinazione a contrarre n. (...), non solo è contraddittoria in quanto nel dispositivo riporta che "L'aggiudicazione avverrà (...) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, (...)" ma non riporta adeguata motivazione in ordine alla scelta del praticato criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Si richiamano, sul punto, le Linee Guida dell'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui "(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato".

La lettera d'invito non definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Sul punto, si rappresenta che con comunicato del 5 ottobre 2016 il Presidente dell'ANAC ha chiarito che "(...) è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse". Si rammenta, inoltre, che l'art. 97, co. 3 bis, del D.Lgs. 50/2016, così come introdotto dal D.Lgs. 57/2017 (in vigore dal 20 maggio p.v.) stabilisce che "il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque". Si richiamano, altresì, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, con cui l'ANAC ha precisato che "Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica della congruità dell'offerta è rimessa direttamente al RUP e se questi, (...) debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc".

Il verbale di gara, inoltre, non dà, espressamente, atto della verifica della congruità dell'offerta. Al riguardo, appare utile richiamare anche la facoltà prevista dall'art. 97, comma 6 ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, in base alla quale "La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.

In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto, per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale, nonché dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Deve, altresì, indicare correttamente il numero degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica ed, infine, dare atto della valutazione della congruità delle offerte.

Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".

Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.

In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto, per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, dell'acquisizione, a mezzo del sistema AVCPass, della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale, nonché dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Deve, altresì, indicare correttamente il numero degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica ed, infine, dare atto della valutazione della congruità delle offerte.

Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".

Ai sensi dell'art. 95, comma 5, le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016), devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando o nella lettera d'invito il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. La lettera d'invito deve precisare se la verifica della congruità dell'offerta è rimessa direttamente al RUP ovvero al RUP con l'ausilio della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di una commissione nominata ad hoc. I documenti di gara, inoltre, devono dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 5, le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016), devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando o nella lettera d'invito il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. La lettera d'invito deve precisare se la verifica della congruità dell'offerta è rimessa direttamente al RUP ovvero al RUP con l'ausilio della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di una commissione nominata ad hoc. I documenti di gara, inoltre, devono dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Nel verbale di gara n. (...) della seduta pubblica del (...) è riportato che il Presidente dà lettura del verbale di seduta riservata n. (...) tenutasi nella medesima data; nel richiamato verbale di seduta riservata la Commissione dà atto che la verbalizzazione di alcune sedute di gara è avvenuta *"in modo non contestuale rispetto ai tempi ed alle modalità di effettivo svolgimento delle stesse"*, determinando, tale circostanza, errori materiali nelle operazioni di verbalizzazione che hanno comportato un disallineamento tra il contenuto del verbale della seduta riservata del (...) e le valutazioni effettuate dalla commissione nella medesima seduta riservata. Sempre nello stesso verbale è riportato che un secondo disallineamento è stato riscontrato tra le comunicazioni effettuate nella seduta pubblica del (...) - *"coerenti e fedeli alle valutazioni della commissione effettuate in seduta riservata in data (...)"* - ed il contenuto del verbale della medesima seduta. Sul punto, giova rimarcare l'importanza, oltre dell'aspetto relativo ai contenuti del verbale, dei tempi di redazione dello stesso al fine della correttezza dello svolgimento della procedura di gara. In mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, la giurisprudenza amministrativa esclude la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, n. 4449 del 01-09-2014), tuttavia, a tutela della genuinità del verbale, al fine di scongiurare la dispersione di elementi informativi, la verbalizzazione delle attività compiute dalla commissione - sebbene differita - deve avvenire in un tempo ragionevolmente breve rispetto alla data di effettivo compimento delle attività rappresentate nel verbale stesso (Consiglio di Stato, sez. V, 18.03.2010, n. 1589). Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui ogni censura in merito alla verbalizzazione differita può essere effettivamente mossa solo qualora sia provato che detto *modus operandi* abbia determinato un *vulnus* apprezzabile degli interessi in gioco (Consiglio di Stato, sez. V, 21.01.2009, n. 278 nonché 2.9.2005, n. 4463).

Nel verbale di gara di varie sedute pubbliche non sono indicati tutti i componenti della commissione, sebbene il medesimo verbale sia sottoscritto dal seggio di gara nella sua interezza.

Nel verbale di gara del (...) si legge che *"(...) con verbale di sorteggio del (...) sono stati estratti n. (...) operatori economici da invitare alla procedura di gara, compresi (...) operatori economici individuati tra gli iscritti all'elenco di cui alla delibera 1002/2011(...)"*; tuttavia, non si dà atto che gli operatori economici "estratti" sono stati individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 6 delle *"Linee guida per l'istituzione e tenuta degli Elenchi di Operatori Economici"*, approvate con disposizione dirigenziale n. 5 del 08.11.2016 del Coordinatore del S.A.C.U.A.G..

Dalla lettura della lettera di invito si evince che *"(...) il responsabile del procedimento è (...)"* e, come altresì si evince dalla lettura del verbale, la procedura di gara è stata espletata dall'organo monocratico nella persona dello stesso RUP, (...), coincidente con il Dirigente del Servizio proponente. Tuttavia, nel verbale di gara si riporta, altresì, *"(...) il RUP (...) si riserva di comunicare al Dirigente (...)"*. Sul punto, si richiama la nota Segretariale PG/2011/673423 del 20.10.2011 avente ad oggetto *"Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara."*

In materia di gare pubbliche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è legittima la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute dalla commissione di gara, a condizione che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31-01-2017, n. 398).

In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui, oltre a rimarcare l'importanza dei tempi di redazione materiale del verbale di gara, è ribadito che *"una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte- Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura, tale da avere, sul piano probatorio, la forza privilegiata dell'atto pubblico, dell'atto, cioè, che fa "piena prova fino a querela di falso (...)".* Un altro difetto della verbalizzazione, su cui si sofferma la citata nota segretariale, può dipendere da una carenza di descrizione dei profili logistici e temporali dell'attività della commissione e la sua regolare composizione. In particolare, la commissione nel verbale di gara, considerato nella sua unitarietà, deve dare atto *"di volta in volta, della propria regolare composizione in ciascuna seduta, in considerazione dell'immanente principio di collegialità che presiede a tutto lo svolgimento della gara"* (TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma, Sentenza 28 maggio 2007, n. 385).

In materia di gare pubbliche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che è legittima la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute dalla commissione di gara, a condizione che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31-01-2017, n. 398).

In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui, oltre a rimarcare l'importanza dei tempi di redazione materiale del verbale di gara, è ribadito che *"una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte- Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura, tale da avere, sul piano probatorio, la forza privilegiata dell'atto pubblico, dell'atto, cioè, che fa "piena prova fino a querela di falso (...)".* Un altro difetto della verbalizzazione, su cui si sofferma la citata nota segretariale, può dipendere da una carenza di descrizione dei profili logistici e temporali dell'attività della commissione e la sua regolare composizione. In particolare, la commissione nel verbale di gara, considerato nella sua unitarietà, deve dare atto *"di volta in volta, della propria regolare composizione in ciascuna seduta, in considerazione dell'immanente principio di collegialità che presiede a tutto lo svolgimento della gara"* (TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma, Sentenza 28 maggio 2007, n. 385).

Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, deve dare atto del rispetto dei criteri di rotazione degli inviti agli operatori economici ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 6 delle *"Linee guida per l'istituzione e tenuta degli Elenchi di Operatori Economici"*, approvate con disposizione dirigenziale n. 5 del 08.11.2016 del Coordinatore del S.A.C.U.A.G..

Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, deve dare atto del rispetto dei criteri di rotazione degli inviti agli operatori economici ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 6 delle *"Linee guida per l'istituzione e tenuta degli Elenchi di Operatori Economici"*, approvate con disposizione dirigenziale n. 5 del 08.11.2016 del Coordinatore del S.A.C.U.A.G..